



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

con i poteri della Consiglio Comunale

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 5 Data 02.09.2021

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 175. COMMA 8, E 193 DEL D. LGVO N. 267/2000

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DUE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:10, nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e che partecipa alla seduta il dott. Antonio MARINO, Segretario comunale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Finanziario, recante "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 175. COMMA 8, E 193 DEL D. LGVO N. 267/2000";

VISTI gli allegati;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Responsabile del Settore Finanziario, recante "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 175. COMMA 8, E 193 DEL D. LGVO N. 267/2000";
2. Di demandare al predetto Responsabile del Settore in parola ogni ulteriore conseguenziale adempimento.

Successivamente,

il COMMISSARIO PREFETTIZIO, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art. 134, comma 4^, stante l'urgenza di provvedere sulla proposta,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.
N. 267/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 3 in data 07/09/20, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 4 in data 07/09/20, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 2 in data 07/09/20, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 1.663.448,43;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

Tenuto conto che ad oggi non sono state riscontrate:

- situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- inadeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa rispetto all'andamento della gestione,

Tenuto conto, inoltre, del breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione dello schema di bilancio 2021/2023 e l'assestamento;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che:

1. dalle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa permane una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
2. non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;
3. non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;
4. è garantito l'equilibrio di bilancio – w2 - , che rappresenta, secondo Arconet l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267/2000 e ss.mm. dal Responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 17 in data 16.08.2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 11484 del 16.08.2021, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Prefetto di Cosenza prot. n. 89277 del 19.08.2021 di nomina della Dott.ssa Regina Antonella Bardari quale Commissario per la gestione provvisoria del Comune di Belvedere Marittimo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 2) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio e il presente provvedimento;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possa comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.Lgs. n. 267/2000.


Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Antonietta Grosso Coonte



OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



ALLEGATO "A"

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Settore Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 in data 05.08.2021, ed è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ riduzione spese correnti;
- ☐ recupero dell'evasione fiscale;
- ☐ entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);
- ☐ applicazione avanzo.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte della G.C. non sono state approvate variazioni di bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte della G.C. non sono stati deliberati prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta non ha altresì effettuato variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL.

Inoltre, non sono state adottate variazioni dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 60 in data 10.06.2021 ed è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale; si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.663.448,43 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021:		-
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾		1.534.685,87
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		-
Altri accantonamenti		2.635,00
Totale parte accantonata (i)		1.537.320,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		85.684,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		38.706,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (l)		124.390,67
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		1.736,89

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*;

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.430.637,76
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	1.414.042,37
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	-
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	16.595,39
dove:	
<ul style="list-style-type: none"> - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 	

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 59/2021) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.587.232,51	Titolo I	€. 1.957.621,30
Titolo II	€. 428.867,16	Titolo II	€. 1.609.610,02
Titolo III	€. 2.622.742,65	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 8.289.497,38	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 96.217,89	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 0,00	Titolo VII	€. 1.169.720,65
Titolo VII	€. 139.825,16		
Titolo IX	€. 0,00		
TOTALE	€. 13.164.382,75	TOTALE	€. 4.736.951,97

Alla data del 13.08.2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 1.454.603,63 (11,05%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 2.230.952,91 (47,10%).

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi.

	residui 31/12/20	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.587.232,51	409.961,04	0,00	1.177.271,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	428.867,16	50.626,92	0,00	378.240,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.622.742,65	734.220,93	0,00	1.888.521,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.289.497,38	70.000,00	0,00	8.219.497,38
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.928.339,70	1.264.808,89	0,00	11.663.530,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	96.217,89	66.226,27	0,00	29.991,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	139.825,16	123.568,47	0,00	16.256,69
Totale titoli	13.164.382,75	1.454.603,63	0,00	11.709.779,12

	residui 31/12/20	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	1.957.621,30	1.438.206,28	0,00	519.415,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.609.610,02	171.067,35	0,00	1.438.542,67
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	3.567.231,32	1.609.273,63	0,00	1.957.957,69
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.169.720,65	621.679,28	0,00	548.041,37
Totale titoli	4.736.951,97	2.230.952,91	0,00	2.505.999,06

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

a) Gestione corrente

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 731.198,01 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 31.072,56 in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per la parte vincolata, per € 124.390,67

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 25.840,00 ad oggi non utilizzato, ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati non hanno ancora comunicato dati circa l'approvazione dei propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020; si tratta comunque di società partecipate la cui non gestione comporta oneri a carico del Bilancio, come ampiamente illustrato nella delibera periodica di ricognizione annuale.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa di fatto alla data del 13.08.2021 risultante dalle scritture del Tesoriere ammonta a €. 1.879.851,94 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2021	€. 2.837.079,41
Pagamenti	€. 6.382.472,47
Riscossioni	€. 5.425.245,00
Fondo cassa al 13.08.2021	€. 1.879.851,94

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 40.573,68 ad oggi non utilizzato.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.534.685,87 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 1.414.042,37.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del Bilancio e l'assestamento, si ritiene che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione risulta congruo.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non sono stati certificati debiti fuori bilancio.

5) Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è garantita e non sono necessarie variazioni di assestamento generale di bilancio, dato il breve lasso di tempo intercorrente dall'approvazione dello schema di Bilancio 2021/2023.

Belvedere Marittimo, lì 13.08.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte




Da "santina.russo@pec.commercialisti.it" <santina.russo@pec.commercialisti.it>
A "Belvederemarittimo cs ragioneria" <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>
Data lunedì 16 agosto 2021 - 11:50

Parere assestamento generale e salvaguardia degli equilibri esercizio 2021

Buongiorno, in allegato parere di cui all'oggetto.
Distinti saluti
Russo dott.ssa Santina

Allegato(i)

2021.17 Parere Salvaguardia Eq. 2021.doc.p7m (44 KB)



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 – PROVINCIA DI COSENZA

VIA M. MISTOMI, 1 -87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

UFFICIO DEL REVISORE

Parere 17/2020

La sottoscritta Russo Dott.ssa Santina, nominata con deliberazione di C.C. n. 17 del 11-08-2020 per il triennio 2020-2022 procede nella data del 16-08-2021 alla redazione del presente

PARERE

(art. 239 c. 2 Dlgs 267/2000)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ART. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.N.267/2000

PREMESSE

In data 05.08.2021, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 (verbale n. 16 del 16.08.2021), in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In data 10.06.2021 il Consiglio comunale ha approvato lo schema di rendiconto 2020 (cfr. verbale n. 14 del 27.07.2021), in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, determinando un risultato di amministrazione di € 1.663.448,43 così composto:

- fondi accantonati per € 1.537.320,87;
- fondi vincolati per € 124.390,67;
- fondi destinati agli investimenti per € 0;
- fondi disponibili per € 1.736,89.

Dopo l'approvazione dello schema di bilancio di previsione, il Consiglio comunale non ha approvato variazioni di bilancio.

Dopo l'approvazione dello schema di bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta non ha effettuato variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL-

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. a), TUEL.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 124.390,67 così composta:

- fondi accantonati per euro 0;
- fondi vincolati per euro 124.390,67 ;
- fondi destinati agli investimenti per euro 0;

- fondi disponibili per euro 0.

In data 14.08.2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

VERIFICATO

Dalla relazione del Responsabile del Settore Finanziario risulta che:

1. dalle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa permane una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
2. non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;
3. non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;
4. è garantito l'equilibrio di bilancio – w2 - , che rappresenta, secondo Arconet l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre non sono state riscontrate:

- situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- inadeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa rispetto all'andamento della gestione.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Dato il breve lasso di tempo dall'approvazione dello schema di Bilancio 2021 non sono state segnalate necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione.

Tutti gli organismi partecipati non hanno ancora comunicato dati circa l'approvazione dei propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020; si tratta comunque di società partecipate la cui non gestione comporta oneri a carico del Bilancio, come illustrato nella delibera periodica di ricognizione annuale.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 13.08.2021;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000."

Letto, confermato, sottoscritto.

Vibo Valentia li, 16.08.2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Santina Russo

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2021-08-16 10:04:58 (UTC)****File verificato: C:\Users\Client\Downloads\2021.17 Parere Salvaguardia Eq. 2021.doc.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: RUSSO SANTINA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP, Timestamp della risposta del servizio
16/08/2021 09:30:00

Dati del certificato del firmatario RUSSO SANTINA:

Nome, Cognome: SANTINA RUSSO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2011110007739
Data di scadenza: 20/05/2023 21:59:59
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Antonio MARINO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

D.ssa Regina Antonella BARDARI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, il presente verbale è stato pubblicato all'Albo pretorio on line ilal n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

L 1 OTT. 2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DEL SETTORE
ISTITUZIONALI
Daniele Ponte